



Bringing the Convention closer to home
La Convention à votre porte

Asilo¹

1. Nozioni chiave in materia di asilo e la CEDU	1
2. I limiti alla rimozione dei richiedenti asilo	2
3. La valutazione del rischio.....	3
4. Le assicurazioni diplomatiche e la ricollocazione interna.....	4
5. I gruppi vulnerabili.....	4
6. Le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo	5
7. La detenzione dei richiedenti asilo	5
8. La procedura d'asilo e ricorsi effettivi	6
9. Le misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte	7
10. Le espulsioni collettive	7
11. Osservazioni conclusive	7

1. Nozioni chiave in materia di asilo e la CEDU

Da secoli, le persone attraversano vasti territori al fine di stabilirsi in Europa. Alcune vengono a cercare protezione internazionale. Chiedono asilo.

Non è sempre facile capire la differenza tra migranti, richiedenti asilo, rifugiati e altri gruppi, soprattutto quando questi termini tendono ad essere usati in modo improprio dai media. Ecco alcuni concetti che non bisogna confondere.

La parola "migrante" descrive una persona che si muove da un luogo, regione o paese, all'altro. Il termine "richiedente asilo" si riferisce a un/a migrante che fa domanda di protezione internazionale.

In Europa, la protezione internazionale può assumere la forma dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. E' concesso da uno Stato estero ad una persona che ha un fondato timore di persecuzione nel suo paese di origine a motivo della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

¹ © Consiglio d'Europa/ Corte europea dei diritti dell'uomo, 2016
I contenuti di questo testo non sono vincolanti per la Corte.

Se uno Stato straniero ritiene che un/a migrante debba essere protetto/a, ma per ragioni che non figurano nella Convenzione di Ginevra, può decidere di concedere la protezione sussidiaria invece dello status di rifugiato.

Questa Corte - la Corte europea dei diritti dell'uomo - non è competente per esaminare l'applicazione della Convenzione di Ginevra. Inoltre, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non prevede il diritto di asilo. In linea di principio, il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dei cittadini stranieri spetta agli Stati.

Tuttavia, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno l'obbligo di garantire ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione, compresi i migranti, il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ed è a questo fine che la giurisprudenza della Corte impone alcune limitazioni al diritto degli Stati di impedire l'accesso alle proprie frontiere.²

2. I limiti alla rimozione dei richiedenti asilo

Quali sono i diritti della Convenzione che possono costituire limiti all'espulsione di un/a richiedente asilo?

In primo luogo, sono l'articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita, e l'articolo 3, che vieta la tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessun individuo può essere respinto verso un luogo in cui corre un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari a una di queste disposizioni. E' il principio di *non-refoulement*. Per esempio, in un caso contro il Regno Unito, la Corte ha rilevato che l'espulsione di due ricorrenti verso la Somalia avrebbe costituito una violazione dell'articolo 3 a causa della crisi umanitaria e la violenza indiscriminata a Mogadiscio.³

Ai sensi della Convenzione, il divieto di cui all'articolo 3 è assoluto. Ciò significa che la responsabilità degli Stati membri del Consiglio d'Europa di proteggere i cittadini stranieri contro tale trattamento viene in gioco in caso di espulsione. Il comportamento precedente del/la ricorrente, per quanto indesiderabile o pericoloso, non può quindi essere un elemento da tenere in considerazione.⁴

Gli articoli 2 e 3 della Convenzione vietano anche il "*refoulement* indiretto". Questa espressione indica un'espulsione verso uno Stato da cui i migranti possono essere successivamente espulsi verso uno stato terzo senza poter beneficiare di un'adeguata valutazione della propria situazione. Ciò vale anche nel quadro del regolamento Dublino dell'Unione europea. E così, in un caso riguardante l'espulsione dal Belgio alla Grecia, la Corte ha concluso che, qualora la procedura di asilo di uno Stato membro dell'Unione Europea sia inadeguata e non offra garanzie efficaci contro l'espulsione arbitraria, gli altri Stati membri devono astenersi dal respingere i richiedenti asilo verso tale paese, come precederebbe invece il regolamento Dublino.

Gli articoli 2 e 3 della Convenzione possono entrare in gioco anche quando si neghi a persone in situazione di rischio l'ingresso attraverso una frontiera terrestre o quando vengano intercettate in mare. Ad esempio, la Corte ha dichiarato che un gruppo di migranti, intercettati in mare dalle autorità italiane, non avrebbe dovuto essere sommariamente respinto verso la Libia, dove gli stessi hanno corso un rischio concreto di subire trattamenti contrari all'articolo 3. Si sarebbe dovuto, al contrario, garantire loro la possibilità di presentare domanda di asilo in Italia.⁵

Altri ostacoli all'espulsione di un/a richiedente asilo possono derivare dal rischio di una violazione flagrante dell'articolo 5 o dell'articolo 6 della Convenzione nel paese di destinazione. L'articolo 5 garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, e l'articolo 6, il diritto a un processo equo.

² *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, [9214/80](#), 28 maggio 1985, § 67, serie A n° 94, e *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), §§ 124-125, CEDU 2008

³ *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, [8319/07](#) e 11449/07, 28 giugno 2011

⁴ *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), CEDU 2008

⁵ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

Queste disposizioni possono entrare in gioco, per esempio, se lo Stato di destinazione ha intenzione di detenere il/la richiedente asilo in modo arbitrario senza sottoporlo/a a processo, o detenerlo/a per un periodo considerevole a seguito della sua condanna in un processo palesemente ingiusto. Tuttavia, in questi casi si applica una soglia molto elevata.⁶ Ad esempio, in un caso riguardante l'espulsione dal Regno Unito verso la Giordania, la Corte ha rilevato che la durata di 50 giorni di una possibile sottoposizione a custodia cautelare era nettamente inferiore alla lunghezza richiesta affinché una detenzione violi in modo palese l'articolo 5. Ciò nonostante, l'ammissione di prove ottenute per mezzo della tortura in un nuovo processo penale avrebbe costituito una palese negazione di giustizia, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione.⁷

3. La valutazione del rischio

Per costituire una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, il trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità.⁸ Il raggiungimento di questa soglia dipende da un insieme di circostanze, tra cui l'età, sesso e stato di salute del/della ricorrente,⁹ che vanno esaminate cumulativamente. Ciascuna valutazione volta a determinare se un/a richiedente asilo corre il rischio di subire trattamenti contrari all'articolo 3 deve essere individualizzata e basata sull'insieme di tutte le prove disponibili.

Ai sensi della Convenzione, il rischio di subire maltrattamenti nel paese di destinazione deve essere "reale", "prevedibile" e "personale". Questo è il motivo per cui la Corte richiede al/alla migrante che presenta un ricorso di provare l'esistenza di circostanze specifiche che lo/la rendono personalmente vulnerabile a maltrattamenti.

Tali circostanze specifiche possono essere provate per mezzo di informazioni relative a maltrattamenti subiti in precedenza nel paese di destinazione; con la concessione, in passato, dello status di rifugiato da parte di Stati esteri; o attraverso valutazioni effettuate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Possono essere dimostrate anche per mezzo di elementi comprovanti l'esistenza, all'ora attuale, di persecuzioni sistematiche di persone che si trovano in una situazione analoga, a condizione che questo gruppo sia identificabile. Per esempio, la Corte ha emesso una sentenza in tal senso nei confronti dei membri della minoranza Ashraf in Somalia.

La Corte ha anche riconosciuto che l'esposizione di un individuo ad una situazione di violenza generalizzata di eccezionale intensità può essere sufficiente per concludere che la persona rischia di subire maltrattamenti a causa della sua mera presenza nella zona in questione.

Inoltre, in alcune circostanze, può costituire una violazione dell'articolo 3 anche l'esposizione di un/a richiedente asilo a condizioni estreme di povertà o miseria. Ad esempio, la Corte ha rilevato che le condizioni di vita nei principali campi profughi in Kenya e Somalia, in particolare il grave sovraffollamento e l'accesso estremamente limitato a un rifugio, acqua e servizi igienici, erano così disastrose da raggiungere la soglia minima di gravità.¹⁰

Spetta al/la ricorrente fornire le prove in grado di dimostrare che vi siano fondati motivi di ritenere che, se espulso/a da uno Stato membro del Consiglio d'Europa, si troverebbe esposto/a ad un rischio reale di maltrattamenti nel paese di destinazione.

Qualora siano presentate prove in tal senso, spetta al Governo dissipare ogni dubbio in proposito.¹¹

⁶ *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], [46827/99](#) e 46951/99, CEDU 2005-I

⁷ *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, [8139/09](#), CEDU 2012 (estratti)

⁸ *Soering c. Regno Unito*, [14038/88](#), 7 luglio 1989, serie A n° 161, § 100

⁹ *Irlanda c. Regno Unito*, [5310/71](#), 18 gennaio 1978, serie A n° 25

¹⁰ *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, [8319/07](#) e 11449/07, 28 giugno 2011

¹¹ *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), CEDU 2008

La Corte ha riconosciuto che i richiedenti asilo si trovano spesso in una situazione particolare, che può richiedere che si conceda loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti di sostegno.¹²

4. Le assicurazioni diplomatiche e la ricollocazione interna

Il paese di espulsione può invitare le autorità del paese di destinazione a fornirgli assicurazioni diplomatiche volte a garantire che la persona interessata non subirà maltrattamenti al suo ritorno. Tali garanzie possono ridurre il rischio, ma non sono di per sé sufficienti a garantire la protezione.

Il peso dato dalla Corte alle assicurazioni diplomatiche in un caso particolare dipenderà dalle circostanze prevalenti al momento dei fatti. La Corte esaminerà, in primo luogo, se la situazione generale in materia di diritti umani nello Stato di destinazione non sia tale da escludere totalmente la possibilità di accettare tali assicurazioni. In seguito, essa valuterà la qualità delle assicurazioni fornite, nonché la loro affidabilità alla luce della prassi dello Stato ricevente.¹³

Uno Stato può inoltre proporre la ricollocazione interna del/la ricorrente in una zona sicura nel paese di destinazione. Anche in questo caso, la Corte valuterà in dettaglio se la persona da espellere è realmente in grado di viaggiare verso l'area in questione, ottenervi l'ingresso e stabilircisi.¹⁴

Tale esame implica considerare se il punto di ritorno è sicuro, se ci sono blocchi stradali sul percorso, e se le aree di transito sono abbastanza sicure affinché la persona ci possa passare al fine di raggiungere il sito di destinazione. La Corte effettuerà, altresì, una valutazione della situazione individuale del/la ricorrente.¹⁵

5. I gruppi vulnerabili

I casi portati davanti alla Corte sono sempre esaminati alla luce della situazione individuale di ciascun/a ricorrente. Tuttavia, alcuni ricorrenti possono appartenere a gruppi intrinsecamente vulnerabili che, pertanto, la Corte ha riconosciuto meritevoli di una protezione speciale.¹⁶

Tali gruppi vulnerabili possono essere minoranze che sono state sistematicamente sottoposte a maltrattamenti, o alcuni gruppi - come i bambini, le donne in gravidanza, le persone con disabilità o gli anziani - cui vengono riconosciute esigenze particolari.

Lo status di richiedente asilo di un/a ricorrente è considerato particolarmente importante. Ciò è dovuto al fatto che esiste un ampio consenso a livello internazionale ed europeo secondo cui i richiedenti asilo rappresentano un gruppo particolarmente svantaggiato e vulnerabile che ha bisogno di una protezione speciale.

Lo status speciale di un/a ricorrente in quanto membro di un gruppo vulnerabile può avere un impatto sugli obblighi imposti agli Stati membri in merito alle condizioni di accoglienza della persona interessata e nel decidere se la stessa possa o meno essere espulsa dal paese.

La situazione dei minori non accompagnati che chiedono asilo è particolarmente importante. E' illustrata dal caso di un ragazzo di 15 anni proveniente dall'Afghanistan, richiedente asilo in Grecia.¹⁷ La Corte ha rilevato che le condizioni in cui tale minore non accompagnato è stato inizialmente detenuto, unito alla successiva omissione, da parte delle autorità, di prendersi cura di lui dopo il suo rilascio, sono state tali da costituire un trattamento degradante, in violazione dell'articolo 3 della

¹² *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, [1948/04](#), 11 gennaio 2007, et *R.C c. Svezia*, [41827/07](#), 9 marzo 2010

¹³ *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, [8139/09](#), CEDU 2012 (estratti)

¹⁴ *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, [1948/04](#), 11 gennaio 2007

¹⁵ *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, [8319/07](#) e 11449/07, 28 giugno 2011

¹⁶ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

¹⁷ *Rahimi c. Grecia*, [8687/08](#), 5 aprile 2011

Convenzione, tanto più che l'adolescente era stato lasciato senza dimora per diversi giorni prima di essere assistito da una ONG locale.

6. Le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo

L'articolo 3 della Convenzione prevede che gli Stati di accoglienza forniscano un alloggio e condizioni materiali dignitose ai richiedenti asilo, i quali si ritrovano in una situazione di povertà e sono totalmente dipendenti dall'assistenza statale.

Nella sentenza di riferimento sulla questione,¹⁸ la Corte ha rilevato che la Grecia non aveva rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 3, in quanto non aveva garantito al ricorrente condizioni adeguate di accoglienza mentre la procedura d'asilo di quest'ultimo era in corso. Quali circostanze hanno portato la Corte a raggiungere tale conclusione? In primo luogo, il grave sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie inadeguate del centro di accoglienza per migranti in cui il ricorrente è stato inizialmente detenuto. In secondo luogo, il fatto che, dopo il suo rilascio, l'uomo ha vissuto per molti mesi in un parco, in uno stato di estrema povertà, senza essere in grado di soddisfare i suoi bisogni più elementari. E in terzo luogo, la considerazione che la situazione del ricorrente è stata aggravata dall'aver vissuto in uno stato costante di paura di essere aggredito e derubato, e dall'assenza di prospettive di miglioramento della propria situazione.

In un altro caso di questo tipo,¹⁹ presentato contro la Svizzera, la Corte ha rilevato che le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia non erano così critiche come in Grecia. Non potevano, pertanto, costituire di per sé un ostacolo a tutte le espulsioni verso quel paese. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti si trovassero in una situazione particolare, essendo una famiglia di otto persone con sei figli minori, tra cui un bambino. Ha quindi concluso che, anche in assenza di difetti sistemici, spettava alle autorità dello Stato effettuante l'espulsione ottenere garanzie da parte dello Stato ricevente che, al loro arrivo, i ricorrenti sarebbero stati ricevuti in strutture e in condizioni adatte all'età dei bambini, e che la famiglia non sarebbe stata separata.

7. La detenzione dei richiedenti asilo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente agli Stati di controllare la libertà dei cittadini stranieri in un contesto di immigrazione. Così, in determinate circostanze i migranti, compresi i richiedenti asilo, possono essere detenuti fino a quando uno Stato conceda loro l'autorizzazione ad entrare o rimanere nel paese.

Ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione, i migranti possono essere privati della libertà solo in base ad una procedura prevista dalla legge, la quale può essere giustificata solo per due motivi: impedire l'accesso non autorizzato sul territorio nazionale o al fine di espellerli.

Affinché non sia considerata arbitraria e contraria alla Convenzione, tale detenzione deve essere effettuata in buona fede. Cosa significa? Che la detenzione deve essere strettamente connessa alle finalità di impedire l'ingresso irregolare o espellere gli individui interessati; che il luogo e le condizioni di detenzione devono essere appropriati; e infine, che la lunghezza della detenzione non deve superare quella che è ragionevolmente necessaria a raggiungere lo scopo perseguito.²⁰ Tale detenzione cesserà di essere legale se la procedura viene svolta senza la dovuta diligenza²¹ o se non vi è più una prospettiva realistica di espulsione.²²

¹⁸ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

¹⁹ *Tarakhel c. Svizzera* [GC], [29217/12](#), CEDU 2014 (estratti)

²⁰ *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), CEDU 2008

²¹ *Chahal c. Regno Unito*, [22414/93](#), 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V

²² *Mikolenko c. Estonia*, [10664/05](#), 8 ottobre 2009

Ai sensi dell'articolo 5 § 2 della Convenzione, i richiedenti asilo detenuti devono essere tempestivamente informati dei motivi della loro detenzione²³ in una lingua a loro comprensibile. Inoltre, l'articolo 5 § 4 prevede che gli stessi possano rivolgersi a un giudice che, dopo un attento esame di tutte le circostanze,²⁴ deve decidere rapidamente²⁵ sulla legalità della loro detenzione ed effettuare la revisione periodica della detenzione, se la stessa viene prolungata.

La conformità della privazione della libertà con i requisiti della Convenzione è valutata alla luce delle circostanze specifiche di ogni caso. In pratica, la privazione della libertà di minori – accompagnati o meno - raramente può essere giustificata.²⁶

8. La procedura d'asilo e ricorsi effettivi

L'articolo 6 della Convenzione e la sua gamma completa di diritti procedurali che garantiscono il diritto ad un processo equo non sono applicabili alle procedure di asilo o di espulsione. Tuttavia, alle stesse è applicabile l'articolo 13 della Convenzione, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo. Dato che l'articolo 13 non è una disposizione autonoma, esso può essere applicato solo se il/la ricorrente ha fatto altresì valere in maniera difendibile la violazione di un'altra disposizione della Convenzione, come ad esempio il rischio di maltrattamenti in contrasto con l'articolo 3.

Quali sono, dunque, i requisiti imposti dalla Convenzione in merito alla procedura di asilo?

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che gli individui devono ricevere informazioni adeguate sulla procedura di asilo da seguire.²⁷ Ciò richiede l'esistenza di un sistema affidabile di comunicazione tra le autorità e i richiedenti asilo.²⁸ Inoltre, questi ultimi devono poter disporre di un accesso effettivo a tale procedura. Ciò, a sua volta, può richiedere la messa a disposizione di interpreti e l'accesso all'assistenza legale.

Nel valutare se i richiedenti hanno accesso a un ricorso effettivo, la Corte normalmente esamina il sistema nazionale nel suo complesso. Essa ha affermato che "l'insieme dei ricorsi offerti dal diritto interno può soddisfare le esigenze dell'articolo 13, sebbene nessuno di loro, se preso isolatamente, le soddisfi".²⁹

Un ricorso effettivo dev'essere disponibile sia per legge, sia nella pratica.³⁰

Sebbene l'autorità nazionale competente non debba necessariamente essere giudiziaria, il potere che le è conferito e le garanzie da essa offerte saranno prese in considerazione nell'esame dell'efficacia del ricorso. Tale autorità nazionale deve essere indipendente, condurre un controllo minuzioso e rigoroso³¹ della domanda di asilo ed esaminare il merito del caso.³²

Particolare attenzione è rivolta alla rapidità del ricorso, dato che l'efficacia dello stesso può essere compromessa da lunghi ritardi e una durata eccessiva.³³

Tuttavia, una trattazione rapida della richiesta di asilo di un/a ricorrente non dovrebbe essere prioritaria rispetto all'efficacia delle garanzie procedurali essenziali per proteggere la persona

²³ *Louled Massoud c. Malta*, [24340/08](#), 27 luglio 2010

²⁴ *Nikolova c. Bulgaria* [GC], [31195/96](#), CEDU 1999-II

²⁵ *Sławomir Musiał c. Polonia*, [28300/06](#), 20 gennaio 2009

²⁶ *Rahimi c. Grecia*, [8687/08](#), 5 aprile 2011, *Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio*, [41442/07](#), 19 gennaio 2010 e *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, [13178/03](#), CEDU 2006-XI

²⁷ *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, [30471/08](#), 22 settembre 2009

²⁸ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

²⁹ *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, [25389/05](#), CEDU 2007-II

³⁰ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

³¹ *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], [30696/09](#), CEDU 2011

³² *Chahal c. Regno Unito*, [22414/93](#), 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V

³³ *De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], [22689/07](#), CEDU 2012

interessata contro l'espulsione arbitraria. Un termine troppo breve per presentare una domanda, come accade nel contesto delle procedure accelerate di asilo, può minare l'esercizio e l'efficacia del ricorso. Ad esempio, in un caso riguardante l'espulsione di un cittadino sudanese dalla Francia, la Corte ha rilevato che un termine di cinque giorni per la presentazione di una domanda di asilo iniziale e un tempo limite di 48 ore per impugnare la successiva decisione di allontanamento, erano eccessivamente corti. Questi elementi, uniti ad altre circostanze del caso, hanno reso il ricorso in pratica inefficace, in violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione.³⁴

L'articolo 13 esige che il ricorso abbia effetto sospensivo automatico – in altre parole, che l'espulsione sia sospesa fino a quando venga presa una decisione finale.³⁵ La semplice possibilità di richiedere l'effetto sospensivo o che un ricorso abbia tale effetto nella pratica non sono, di per sé, sufficienti.³⁶

9. Le misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte

Nel presentare un ricorso alla Corte, i ricorrenti possono chiedere a quest'ultima di indicare allo Stato convenuto, a norma dell'articolo 39 del regolamento della Corte, una misura provvisoria, secondo la quale lo Stato convenuto dovrà astenersi dall'espellere la/il ricorrente verso un paese in cui corre il rischio imminente di subire un pregiudizio irreparabile. Le misure provvisorie saranno concesse solo in casi eccezionali. Tuttavia, se vengono indicate misure ai sensi dell'articolo 39, lo Stato convenuto ha l'obbligo di conformarvisi. Se non lo fa, può essere considerato responsabile di una violazione dell'articolo 34 della Convenzione per aver ostacolato l'esercizio del diritto di ricorso.³⁷

10. Le espulsioni collettive

Ulteriori garanzie procedurali, in caso di espulsioni collettive, sono fornite dall'articolo 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione. Dev'essere effettuata una procedura di identificazione e devono essere adeguatamente valutate le circostanze specifiche di ciascun/a richiedente asilo appartenente al gruppo interessato. In caso contrario, l'espulsione sarà considerata come collettiva e quindi in violazione della presente disposizione. In un caso contro l'Italia, menzionato in precedenza, concernente un' intercettazione effettuata in mare,³⁸ la Corte ha rilevato che l'articolo 4 del Protocollo n° 4 si applica anche all'espulsione di stranieri verso un paese terzo effettuata al di fuori del territorio nazionale.

11. Osservazioni conclusive

Come illustrato in questa presentazione, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno il diritto di stabilire quali richiedenti asilo possono beneficiare della protezione internazionale. Non è il compito della Corte europea decidere nel merito le domande di asilo individuali. Tuttavia, nell'esercizio di controllo delle loro frontiere, gli Stati devono agire in conformità con le norme della CEDU e con i principi derivanti dal vasto corpus di giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo.

³⁴ I.M. c. Francia, [9152/09](#), 2 febbraio 2012

³⁵ *Čonka c. Belgio*, [51564/99](#), CEDU 2002-I e *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, [25389/05](#), CEDU 2007-II

³⁶ *Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, [25389/05](#), CEDU 2007-II

³⁷ *Mamatkoulou e Askarov c. Turchia* [GC], [46827/99](#) e 46951/99, CEDU 2005-I

³⁸ *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], [27765/09](#), CEDH 2012

Tutti i casi a cui si è fatto riferimento in questa presentazione sono disponibili nella banca dati HUDOC.³⁹ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Corte⁴⁰ e nei materiali formativi di HELP,⁴¹ il programma del Consiglio d'Europa sull'educazione ai diritti umani per professionisti del diritto.

³⁹ <http://hudoc.echr.coe.int>

⁴⁰ www.echr.coe.int

⁴¹ www.coe.int/help